

ASSOCIAZIONE PADRE ARTURO D'ONOFRIO
80034 MARIGLIANO (NA)
CORSO UMBERTO I°, 70
Codice fiscale: 92037840631
Iscrizione n. 1825
del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

=.=

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 20,00- presso la sede legale-si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione a) Organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto Padre LONDONO GONZALEZ ELIO MARIA il quale

CONSTATA

- che è presente il consiglio direttivo nelle persone dei Sig.ri:
 - a) LONDONO GONZALEZ ELIO MARIA - PRESIDENTE;
 - b) MARIANO PUOTI - VICE PRESIDENTE;
 - c) ESPOSITO ANGELO-TESORIERE
 - d) BLANDON JOSE IGNACIO -ASSISTENTE SPIRITUALE E SEGRETARIO
- che sono presenti in proprio o per delega i soci indicati nel foglio presenze allegato agli atti del presente verbale.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Sig. Francesco Monda.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via preliminare il Presidente constata e da' atto che:

- l'assemblea è stata convocata con avviso diramato a norma di statuto sociale a tutti gli interessati;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza è andata deserta;
- i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati depositati presso la sede dell'Associazione nei termini di legge.

Sul capo unico dell'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa in materia di Enti del Terzo settore: D.lgs. 3

luglio 117/2017, ed in particolare, alle previsioni del menzionato D.lgs. riguardanti le Organizzazioni di Volontariato.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate con i benefici ex art.26 D.lgs.105/2018.

Il Presidente
LONDONO GONZALEZ
ELIO MARIA

Il Segretario
MONDA FRANCESCO

P. Elio Maria Londono G.

Francesco Mondà

ALLEGATO A) del verbale di assemblea straordinaria del 19 maggio 2021

STATUTO ASSOCIAZIONE "PADRE ARTURO D'ONOFRIO ODV"

CORSO UMBERTO I ° N. 70- MARIGLIANO (NA)

COD. FISCALE 92037840631

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata **"PADRE ARTURO D'ONOFRIO Organizzazione di Volontariato"**, o, in forma abbreviata, **"PADRE ARTURO D'ONOFRIO ODV"**.

La denominazione potrà essere scritta con qualsiasi rilievo e carattere tipografico.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'associazione utilizza la denominazione sociale e gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Marigliano (NA) al Corso Umberto I ° n. 70. L'associazione può istituire sedi secondarie, filiali e succursali su tutto il territorio nazionale. Il regolamento dell'Associazione può stabilire specifiche regole per la loro istituzione ed il loro funzionamento delimitando gli scopi, l'ambito territoriale di azione ed i criteri per la gestione e l'amministrazione.

Per sede secondaria si intende una sede periferica organizzata con una rappresentanza stabile.

Per succursali e filiali si intendono tutte le unità locali che operano alle dipendenze della sede legale.

La sola istituzione di sedi secondarie è consentita a condizione che vi sia preposto almeno un membro del consiglio direttivo.

Art. 3 – Finalità e attività

L'associazione quale espressione di partecipazione e solidarietà si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico, l'associazione si propone di dare sostegno a categorie di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale e familiare ovvero a componenti di collettività estere per fini umanitari; in particolare essa intende supportare l'ente religioso "Congregazione dei Missionari della Divina Redenzione" nella realizzazione delle loro attività istituzionali, caritative, di assistenza e beneficenza, soprattutto verso le persone bisognose ed emarginate.

L'associazione, per perseguire i suddetti scopi, svolge le seguenti attività di interesse generale, come indicato all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, questa si propone di realizzare progetti quali:

- la prestazione di servizi di volontariato presso case famiglia per minori;
- l'assistenza, il sostegno e l'appoggio ai minori disagiati, mediante l'offerta anche di servizi a domicilio e servizi specializzati;
- lo svolgimento delle procedure per l'affido e l'adozione di minori a livello nazionale ed internazionale;
- la diffusione delle procedure di adozione a distanza di bambini o ragazzi residenti nei Paesi in via di sviluppo;
- l'intervento nei paesi del Terzo Mondo attraverso il finanziamento di microprogetti e l'offerta di risorse umane e materiali, aiuti di emergenza e prima necessità;
- l'offerta di appoggio e solidarietà agli immigrati in Italia ed ai profughi provenienti da paesi dove sono in corso guerre con l'obiettivo di sviluppare una cultura di pace, di legalità e giustizia;
- la promozione dell'attività di volontariato cristiano in ogni ambito e luogo, nazionale ed estero;
- la promozione del servizio di volontariato a favore di tutte le istituzioni della Chiesa Cattolica, con particolare riguardo all'attività missionaria;
- la cura e la formazione spirituale di tutti gli associati svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi;
- l'attività di assistenza socio-sanitaria anche domiciliare;
- la prestazione di servizi di volontariato in centri diurni di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare, anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- la prestazione di servizi di volontariato in centri diurni e/o notturni di accoglienza, centri di aggregazione, centri polivalenti e polifunzionali, centri sociali, centri per la famiglia;
- la prestazione di servizi di volontariato in comunità alloggio (hospice) in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, cronici, algici e terminali, tossicodipendenti, immigrati;
- la prestazione di servizi di volontariato per assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare o per il tramite di centri appositamente allestiti;
- la prestazione di servizi di volontariato in centri di riabilitazione e di altre strutture finalizzate al

miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative;

- la prestazione di servizi di volontariato negli impianti sportivi dedicati alle persone socialmente svantaggiate.

L'Associazione svolge le suddette attività prevalentemente a favore di terzi, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte e secondo i criteri ed i limiti previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto. L'individuazione di tali attività è operata da parte del Consiglio Direttivo in vista del perseguimento delle finalità istituzionali dell'organizzazione.

L'Associazione promuove la collaborazione e partecipazione ad attività di altre Organizzazioni; collaborazione con Enti pubblici e privati; con i missionari cattolici in particolare, con la Congregazione dei Missionari della Divina Redenzione, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia sempre mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Volontariato

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 6 – Lavoro retribuito

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'Organizzazione nello stabilire il trattamento economico e normativo dei lavoratori deve rispettare i limiti previsti dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione da conto del rispetto di tali limiti nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione di cui all'articolo 13 comma 1 del suddetto decreto.

Art. 7 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio;
- b) elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio;
- c) entrate ordinarie o straordinarie ritenute non occorrenti a finanziare l'attività corrente, che per decisione del Consiglio Direttivo sono destinate a patrimonio dell'Associazione.

Qualora si renda necessario il Consiglio Direttivo può decidere, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività da fonti diverse, quali:

- quote associative annuali;
- apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinati a incremento

del patrimonio dell'Associazione;

- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 33, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 8 – Associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Effettivi

Sono associati Fondatori coloro che partecipano alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati Effettivi coloro i quali, compiuta la maggiore età, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

I nominativi degli associati sono riportati a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure tre Organizzazioni di Volontariato; se successivamente alla costituzione il numero degli associati dell'Associazione diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato è cancellata dal Registro

unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato Effettivo ogni soggetto, che compiuta la maggiore età, su proposta di almeno due soci effettivi e/o fondatori, ne faccia domanda, dichiarando di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare ed osservare lo statuto, il regolamento ed il pagamento della quota associativa.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato ed annotarla nel libro degli associati; nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo, deve motivare adeguatamente la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea degli associati che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o decesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, all'Associazione in persona del Presidente. Il recesso è efficace dal momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Resta fermo il succitato divieto di ripetere ciò che è stato eventualmente versato al fondo comune dell'Associazione.

L'esclusione è prevista nei casi di morosità o indegnità. L'esclusione per morosità, si verifica nel caso di omesso versamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il giorno 31/03 di ciascun anno. L'esclusione per morosità è determinata dal Consiglio direttivo. L'esclusione per indegnità, invece, è sancita dall'Assemblea degli associati, con delibera motivata.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alle Assemblee e votare nelle stesse dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
- di partecipare alla vita associativa;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio ed esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'articolo 22 del presente statuto;
- esercitare gli ulteriori diritti eventualmente previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- rispettare gli ulteriori doveri eventualmente previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) l'Assistente spirituale;
- h) l'Organo di Controllo, nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- i) il Revisore Legale dei conti, nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

Ai componenti degli organi sociali non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti

dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile ed i Revisori dei conti; il relativo compenso è stabilito e determinato dall'Assemblea degli Associati, all'atto della loro nomina, nel rispetto dell'articolo 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti degli organi sociali rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017.

Art. 12 – L'Assemblea

L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto di votare nell'assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in casi d'assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea straordinaria è convocata, dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio o di 1/3 del totale degli associati; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare espressamente le materie da trattare, con le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione di apposito avviso affisso nella sede dell'Associazione e con metodi idonei di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima della data scelta per la riunione, a tutti gli aventi diritto.

Le decisioni degli associati devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel

diverso termine indicato nel testo della decisione. Nella deliberazione assembleare, a scelta del Presidente, si vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'intervento degli associati nelle assemblee può essere consentito anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea può approvare apposito regolamento per disciplinare le suddette modalità di intervento all'assemblea da parte degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe per la valida costituzione dell'Assemblea.

- L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati, ossia delibera a maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano di competenza specifica dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio direttivo, e comunque sulle materie per le quali venga interpellata da quest'ultimo organo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto;

- L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni associato può prenderne visione, secondo le modalità previste dall'articolo 22 del presente statuto.

Possono partecipare all'Assemblea degli associati, come uditori e senza diritto di voto, le personalità eminenti che hanno dimostrato, con opere e parole, di appoggiare le finalità dell'Associazione. L'indicazione di tali personalità

spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 13 Competenze dell'assemblea

L'assemblea:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, e ne dispone la revoca;
- b) nomina ove sia obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo, fissandone il relativo compenso e ne dispone la revoca;
- c) nomina ove sia obbligatorio per legge il Revisore Legale, fissandone il relativo compenso e ne dispone la revoca;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale, quando previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione per indegnità degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la devoluzione del patrimonio dell'associazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) approva il regolamento interno dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera qualora l'interessato ne faccia richiesta, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo;
- k) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) eseguire le delibere dell'assemblea degli Associati;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e conduzione dell'associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) predisporre il regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- d) predisporre ed approvare le bozze dei bilanci consuntivo, preventivo e sociale, quando previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile;
- e) stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- f) decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione degli interessati;
- g) determinare l'esclusione per morosità degli Associati;
- h) deliberare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese che l'Associazione corrisponde alle cariche sociali ed ai volontari e le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso delle spese a fronte di un'autocertificazione;
- i) occuparsi di ogni altra attribuzioni, facoltà e funzioni assegnatagli dal presente statuto, dal regolamento interno o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria degli Associati ed è composto a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di undici persone. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e comunque, deve farne parte, almeno un socio fondatore.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice -Presidente, il Tesoriere, il Segretario e l'Assistente Spirituale, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere sempre revocato dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà, in ogni modo, contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e queste sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di associato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione o di chi presiede la riunione.

Possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, su specifica richiesta del Presidente, esperti esterni con solo voto consuntivo.

Le decisioni dei Consiglieri possono essere adottate mediante deliberazione consiliare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di

acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

L'intervento dei consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere consentito anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità del consigliere che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo può adottare apposito regolamento per stabilire le modalità di svolgimento di tali procedure.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'associazione stessa, di fronte ai terzi ed in giudizio. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni di tale ultimo organo; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; predispone le bozze di bilancio consuntivo, preventivo e sociale, quando previsto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo; predispone gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile, in particolare dagli articoli 13, 14 e 16 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione ed effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo, consuntivo e sociale, quando previsto.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nella realizzazione dei loro compiti; redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei libri sociali in particolare del Registro dei Volontari, del Libro degli Associati, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – L'Assistente spirituale

L'Assistente spirituale promuove la cura e la formazione spirituale di tutti gli associati e formula al Consiglio Direttivo proposte, piani, progetti e pareri, al fine di favorire anche la collaborazione e la partecipazione ad attività di altre Organizzazioni e/o Enti pubblici e privati, con i missionari cattolici- e specialmente con l'ente di diritto ecclesiastico "Congregazione dei Missionari della Divina Redenzione" fondato dal servo di Dio Padre Arturo D'Onofrio.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati, nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in particolare, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, salvo il venir meno dell'obbligo di cui sopra, viene nominato per tre anni e può essere confermato. In caso di decesso o recesso di un Controllore o del Controllore Unico, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Controllore. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri dell'Organo di Controllo hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo o del Controllore Unico, è stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 - Revisore legale dei Conti

Un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, devono essere nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, secondo l'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel caso in cui siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore, salvo il venir meno dell'obbligo di cui sopra, viene nominato per tre anni e può essere confermato. In caso di decesso o recesso del Revisore, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Il Revisore ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il compenso del Revisore o della Società di revisione è stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina nel rispetto dei limiti di distribuzione degli utili previsti dall'articolo 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22 – Scritture Contabili e Libri sociali

L'associazione tiene le scritture contabili e gli ulteriori adempimenti prescritti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in particolare tiene:

- le scritture contabili, i bilanci consuntivo e previsionale e gli ulteriori adempimenti, secondo quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del citato D.lgs.;
- il bilancio sociale e gli ulteriori adempimenti, nei casi e nei modi prescritti dall'articolo 14 del citato D.lgs.
- tiene conto del rispetto dei parametri previsti per i lavoratori dipendenti dall'articolo 16 del suddetto decreto legislativo, nel bilancio sociale o in mancanza nella relazione di missione di cui all'articolo 13 comma 1 del citato D.lgs.;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione, di cui all'articolo 6 del citato D.lgs., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

L'associazione, inoltre, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto, tiene i seguenti libri sociali:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali, al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione ed approvazione della bozza dei bilanci consuntivo, preventivo e sociale, quando previsto, da sottoporre successivamente all'Assemblea, che deve approvarli entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla loro lettura.

I rendiconti e i bilanci consuntivo e sociale, quando previsto, nonché i rendiconti delle raccolte fondi se svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio all'attività sociale

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Di conseguenza è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, i casi di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 25 – Foro Competente

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati in relazione all'esecuzione o alla interpretazione del presente statuto il foro Competente è il Tribunale di Napoli.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del suddetto decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quando stabilito

dall'Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere deve essere richiesto ed è reso dall'Ufficio di cui sopra, secondo quanto stabilito dell'articolo 9 del suddetto decreto. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 – Efficacia dello Statuto e norme di rinvio.

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Atto, valgono le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione; del Codice Civile contenute nel libro I e, in subordine, le norme contenute nel libro V e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Art. 28 - Norme Transitorie

L'associazione acquista la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" in seguito all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Allo stesso modo, la denominazione sociale dell'Associazione, in via automatica, e solo conseguentemente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, risulterà integrata con l'indicazione "Ente del Terzo settore" o con l'acronimo "ETS" e tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP2NA - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2NA**

Oggetto: **CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA REGISTRAZIONE
ATTO PRIVATO**

Classificazione:

Mittente: **ASSOCIAZIONE PADRE ARTURO D'ONOFRIO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0317554**

Data: **16/11/2021 08:49:05**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT NOLA - DP II NAPOLI**

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale II
di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola
Atto registrato al n. 1985 serie 3e
In data 16-11-2021
Totale versato ESENTE
Il Direttore Territoriale

Il Coordinatore Front Office
Maria Rosaria Petillo

